

delle rate - nelle quali è ripartita la quota annua posticipata di ammortamento - senza calcolare alcuno sconto per effetto degli anticipati versamenti, così come, del resto, viene già praticato da tempo da qualche Istituto finanziatore.

Poiché, tuttavia, in relazione alle varie durate di ammortamento e ai diversi tassi di interesse applicati dall'Istituto ai singoli tipi di finanziamento, il criterio suddetto non determinerebbe sempre quel maggiore introito sufficiente a compensare la perdita dovuta alla soppressione del diritto continuativo in esame, occorrerebbe, per tali casi, procedere al ripartire di un diritto di commissione "una tantum" che, secondo quanto è risultato da calcoli appositamente eseguiti, potrebbe essere stabilito, in eccesso, nella misura dello 0.50%.

Di conseguenza, le nuove condizioni da applicarsi alle operazioni di mutuo sopra indicate, risulterebbero le seguenti:

A- Mutui a communi, provincie, consorzi di Bonifica:

1° - con ammortamento fino ad anni 25;